

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Andrea Morsillo, **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti e Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 12 dicembre 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO DIAMANTI (Calciatore tesserato per la Società FC Bologna 1909 Spa), Società FC BOLOGNA 1909 Spa - (nota n. 2359/261pf12-13/SP/SS/blp del 31.10.2012).

Con deferimento del Procuratore federale della FIGC in data 31/10/12 si contesta al calciatore Alessandro Diamanti ed alla Spa Bologna FC 1909, Società per la quale egli è tesserato, la violazione, rispettivamente:

dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del CGS per avere il calciatore espresso giudizi e rilievi lesivi della persona dell'arbitro andrea De Marco, nonché della sua reputazione, attribuendogli, altresì, un comportamento improprio, come tale offensivo della dignità dell'intera categoria arbitrale e del suo ruolo nell'Ordinamento federale;

dell'art. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva della Società in ordine a quanto ascritto al suo tesserato.

Asserisce la Procura che la seguente frase: *“Abbiamo dato il massimo ma non è bastato. Ci siamo battuti senza risparmiarci, schiacciando a lungo l'Inter, ci hanno puniti con tre tiri in porta. E non vi dico dell'arbitro perché non voglio smettere di giocare. La mia ammonizione è scandalosa, mai vista una roba del genere. De Marco mi ha preso per il culo (testuale, ndr) e poi ha riconosciuto di aver sbagliato...”*, rilasciata nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, sarebbe ingiustamente offensiva e lesiva della reputazione dell'arbitro De Marco, che aveva diretto la gara Bologna Inter del 28/10/12.

Deducono i resistenti che la frase sarebbe inoffensiva, in quanto tratterebbesi di legittimo diritto di critica, costituzionalmente garantito.

All'inizio della riunione odierna il Signor Alessandro Diamanti e la Società FC Bologna 1909 Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Alessandro Diamanti e la Società FC Bologna 1909 Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Alessandro Diamanti, sanzione dell'ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base per la Società FC Bologna 1909 Spa,

sanzione dell'ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) per il Sig. Alessandro Diamanti;
- ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) per la Società FC Bologna 1909 Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(155) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANPAOLO POZZO (Socio e patron della Società Udinese Calcio Spa), Società UDINESE CALCIO Spa - (nota n. 2877/295pf12-13/SP/blp del 15.11.2012).

Con deferimento del Procuratore federale della FIGC in data 15/11/12 si contesta al Sig. Giampaolo Pozzo ed alla Spa Udinese Calcio, della quale egli è socio, la violazione rispettivamente:

- dell'art. 1, commi 1 e 5, e dell'art. 5, comma 1, del CGS per aver il Sig. Pozzo espresso pubblicamente, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, giudizi e rilievi lesivi della persona del Sig. Doveri, arbitro della gara Chievo Verona – Udinese del giorno 11/11/2012, rilasciando dichiarazioni con le quali ha affermato, fra l'altro, che, in conseguenza del comportamento del medesimo direttore di gara, la Società Udinese Calcio S.p.A. non avrebbe mai avuto alcuna possibilità di vincere, così adombrando che la direzione di gara fosse preordinata negativamente nei confronti della sua Società e così esprimendo pubblicamente giudizi lesivi nei confronti della reputazione di organismi operanti nell'ambito della FIGC;

- dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva della Società, in ordine a quanto ascritto al suo socio e patron.

Asserisce la Procura che le seguenti frasi, riportate dal:

a) "Corriere dello sport" del 12/11/2012 pag. 8:

"La direzione del Signor Doveri è stata devastante. Penso che l'Udinese non avrebbe mai potuto vincere. Credo che chi sceglie gli arbitri debba fare una profonda riflessione, perché così è impossibile andare avanti",

b) Sito ufficiale della Società Udinese Calcio – www.udinese.it del giorno 11/11/2012.

"Chi ha visto la gara oggi può constatare che quello di oggi è stato un arbitraggio devastante, con quattro-cinque errori letali per noi. Da 27 anni sono alla guida societaria di

questa squadra, che non è certamente una super protetta, e non ho mai visto nulla del genere”,

sarebbero ingiustamente offensive e lesive della reputazione dell'arbitro che aveva diretto la gara Chievo - Udinese del 11/11/12 e degli organismi operanti nell'ambito della FIGC.

All'inizio della riunione odierna il Signor Giampaolo Pozzo e la Società Udinese Calcio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Giampaolo Pozzo e la Società Udinese Calcio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giampaolo Pozzo, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 13.333,33 (€ tredicimilatrecentotrentatre/33); pena base per la Società Udinese Calcio Spa, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 13.333,33 (€ tredicimilatrecentotrentatre/33);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 13.333,33 (€ tredicimilatrecentotrentatre/33) per il Sig. Giampaolo Pozzo;*
- ammenda di € 13.333,33 (€ tredicimilatrecentotrentatre/33) per la Società Udinese Calcio Spa.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (Presidente e Legale rappresentante della Società SS San Basilio Palestrina), Società SS BASILIO PALESTRINA - (nota n. 1718/569pf11-12/AM/ma del 28.9.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 28 settembre 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

1) il Signor Augusto Cristofari, già co-presidente della US Palestrina Itop SS a r.l. Dil, ed attualmente Presidente della Società S.S.A.R.L.D. San Basilio Palestrina e suo Legale rappresentante, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, per aver

minacciato e offeso, ripetutamente i giornalisti del quotidiano "*Il Corriere Laziale*", Signori Pierluigi Grimaldi e Francesco Currieri, assumendo, altresì, nei confronti del primo un comportamento gravemente intimidatorio, afferrandolo, due volte per il braccio sinistro ed avvicinandosi come se volesse colpirlo.

2) La Società S.S.A.R.L.D. San Basilio Palestrina, già US Palestrina Itop SS a r.l. Dil, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente e Legale rappresentante.

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti i deferiti, presentavano una memoria difensiva, mediante la quale contestavano gli addebiti loro mossi.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Augusto Cristofari l'inibizione di mesi 6 (sei); nei confronti della S.S.A.R.L.D. San Basilio Palestrina l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). E' altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale ha insistito nella richiesta di proscioglimento, riportandosi integralmente alla propria memoria difensiva.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 28 settembre 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione il Signor Augusto Cristofari e la Società S.S.A.R.L.D. San Basilio Palestrina, già US Palestrina Itop SS a r.l. Dil, per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del CGS, e, in particolare, sulla violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, per avere il Signor Augusto Cristofari minacciato e offeso ripetutamente i giornalisti del quotidiano "*Il Corriere Laziale*", Signori Pierluigi Grimaldi e Francesco Currieri, assumendo, altresì, nei confronti del primo un comportamento gravemente intimidatorio, afferrandolo, due volte per il braccio sinistro ed avvicinandosi come se volesse colpirlo.

Quanto dedotto dalla Procura federale nel presente deferimento è comprovato dalle dichiarazioni rese dai Signori Pierluigi Grimaldi e Francesco Currieri, che in sede di audizione presso gli Organi della Procura federale, hanno sostanzialmente confermato il comportamento gravemente minaccioso ed intimidatorio tenuto dal Sig. Augusto Cristofari in data 7 dicembre 2011, in occasione della gara San Cesareo - Pisoniano. Inoltre dalla disamina del filmato contenuto nel Dvd prodotto dalla Procura federale, si riscontra che il Signor Augusto Cristofari in effetti minacciava ed offendeva i giornalisti con epiteti del tipo "*Vi apro...*".

Il comportamento descritto dalla Procura federale, posto in essere da un dirigente nell'ambito di una manifestazione sportiva si concretizza in un comportamento contrario alla normativa prevista dall'Ordinamento sportivo ed in particolare dal CGS.

Quanto dedotto dal difensore dei deferiti sia nella propria memoria difensiva che nel corso del dibattimento, non può essere ritenuto idoneo a far venir meno la responsabilità dei deferiti in relazione ai fatti oggetto del presente deferimento. Le eccezioni spiegate dai deferiti e le prove prodotte, sono assolutamente ininfluenti ed irrilevanti ai fini della presente decisione.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Augusto Cristofari con violazione dell'articolo 1 comma 1 del CGS; di conseguenza ricorre la responsabilità diretta della Società

S.S.A.R.L.D. San Basilio Palestrina, già US Palestrina Itop SS a r.l. Dil, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Augusto Cristofari, suo Presidente e Legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Augusto Cristofari l'inibizione per mesi 2 (due); nei confronti della Società S.S.A.R.L.D. San Basilio Palestrina, già US Palestrina Itop S.S. a r.l. Dil, l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

(564) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TONINO CAPOGNA (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Atletico Boville Ernica) Società ASD ATLETICO BOVILLE ERNICA - (nota n. 8578/116pf11-12/GT/dl del 28.5.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 28 maggio 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

1) il Signor Capogna Tonino, Presidente, all'epoca dei fatti, della Società AS Boville Ernica (successivamente confluita, a seguito di fusione avvenuta in data 24.6.2011, nella nuova Società ASD. Atletico Boville Ernica), per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, per avere stipulato e sottoscritto un accordo economico (depositato in data 18.9.2009) consistente nella pattuizione di un premio di tesseramento (€ 4.000,00) di importo superiore al massimo consentito (€ 3.000,00) dal C.U. nr. 1 della LND 2009/2010 e dal protocollo d'intesa LND-AIAC del 1° luglio 2009, per un allenatore preposto alla guida tecnica di una squadra iscritta al Campionato nazionale "juniores".

2) La Società ASD. Atletico Boville Ernica, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta antiregolamentare ascritta al Signor Capogna Tonino Presidente, all'epoca dei fatti, della Società AS. Boville Ernica, successivamente confluita per fusione, nella Società ASD. Atletico Boville Ernica.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Tonino Capogna e la Società ASD Atletico Boville Ernica, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Tonino Capogna e la Società ASD Atletico Boville Ernica, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Tonino Capogna, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società ASD Atletico Boville Ernica, sanzione dell'ammenda di € 600,00 (€ seicento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 400,00 (€ quattrocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Tonino Capogna;*
- *ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00) per la Società ASD Atletico Boville Ernica.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Sergio Quirino Valente, **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti e Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 12 dicembre 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(460) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TERNANA CALCIO - (nota n. 7339/749pf11-12/AM/ma del 17.4.2012).

Con provvedimento del 17.4.2012, il Procuratore federale Vicario ha deferito a questa Commissione la Società Ternana Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 2, anche in relazione all'art. 5 comma 2 CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti al suo tesserato, Sig. Vittorio Cozzella, ritenuti lesivi e idonei ad arrecare pregiudizio al buon nome, al prestigio, alla reputazione e alla credibilità della Società AS Taranto Calcio e del suo Tecnico Sig. Davide Dionigi.

All'inizio della riunione odierna la Società Ternana Calcio Spa, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Ternana Calcio Spa, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società Ternana Calcio Spa, sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.666,67 (€ milleseicentosessantasei/67)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 1.666,67 (€ milleseicentosessantasei/67) per la Società Ternana Calcio Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.

(123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HELLAS VERONA FC Spa - (nota n. 2290/246pf12-13/SP/SS/blp del 22.10.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, vista l'istanza depositata dal difensore della Società deferita, e la non opposizione della Procura federale;

rinvia il procedimento a nuovo ruolo, invitando la Procura federale a fornire tempestivamente indicazioni circa la celebrazione del procedimento disciplinare pendente presso la Commissione disciplinare del Settore Tecnico per il Tecnico Sig. Andrea Mandorlini.

(72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SSD SAPRI CALCIO Srl - (nota n. 969/1041pf11-12/GT/dl del 28.8.2012).

La Commissione disciplinare nazionale dispone la restituzione degli atti alla Procura federale per l'individuazione del corretto indirizzo della Società deferita.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice
 “”

Pubblicato in Roma il 12 dicembre 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete